

ALLEGATO 5

CAPITOLATO TECNICO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE UBICATO
NELLA SEDE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIREZIONE
CENTRALE DEI SERVIZI DEL TESORO, SITA IN ROMA - VIA CASILINA, N. 3**



SOMMARIO

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI	5
Art.1 - Termini e definizioni	5
Art.2 - Oggetto dell'appalto	7
Art.3 - Durata del contratto	8
Art. 4 - Tipologia di utenza	8
Art.5 - Calendario di erogazione del servizio	8
TITOLO II - PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO	9
Art. 6 - Corrispettivi	9
Art. 7 - Revisione periodica dei prezzi	10
TITOLO III - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	10
Art. 8 - Disposizioni generali	10
Art. 9 - Progetto gestionale	11
Art. 9.1 - Obblighi relativi al Progetto gestionale	11
Art. 9.2 - Impegni relativi al progetto gestionale, oggetto di valutazione tecnica	13
Art. 9.3. Monitoraggio del progetto gestionale da parte dell'OEA	14
Art. 10 - Progetto educativo	14
Art. 10.1 - Obblighi relativi al Progetto educativo	14
Art. 10.1.1 - Ambientamento/inserimento	14
Art. 10.1.2 - Gestione della giornata	15
Art. 10.1.2.1 - Accoglienza e ricongiungimento con i genitori	16
Art. 10.1.2.2 - Momenti dedicati all'alimentazione	16
Art. 10.1.2.3 - Momenti dedicati all'igiene personale	17
Art. 10.1.2.4 - Momenti dedicati al riposo	17
Art. 10.1.2.5 - Momenti dedicati allo sviluppo psicofisico	18
Art. 10.1.3 - Monitoraggio del progetto educativo da parte dell'OEA	18
Art. 10.1.4. - Partecipazione della famiglia	19
Art. 10.2 - Impegni relativi al Progetto educativo oggetto di valutazione tecnica	19
Art. 11 - Ulteriori Obblighi relativi al servizio a carico dell'OEA	20
Art. 12 - Oneri a carico del MEF	22
TITOLO IV - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	23
Art. 13 - Disposizioni generali relative al personale	23



Art. 14 - Rapporto di lavoro	23
Art. 15 - Personale impiegato nel servizio	24
Art. 16 - Norme comportamentali del personale	26
Art. 17 - Variazione e reintegri del personale	27
Art.18 - Requisiti del personale	27
Art. 19 - Compiti del personale	28
Art. 20 - Formazione del personale	29
Art. 21 - Indumenti di lavoro	31
TITOLO V - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	31
Art. 22 - Disposizioni generali inerenti il servizio di ristorazione	31
Art.23 - Obblighi normativi relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari	32
Art.24 - Rispetto delle disposizioni igienico sanitarie	32
Art.25 - Igiene del personale	33
Art.26-Conservazione dei campioni delle preparazioni gastronomiche	33
Art.27 - Divieto di riciclo	33
TITOLO VI - PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE	33
Art.28 - Disposizioni generali	33
Art.29 - Servizi di piccola lavanderia	34
Art.30 - Pulizia degli impianti, delle macchine, degli arredi e delle attrezzature di cucina	34
Art. 31 - Modalità di pulizia dei locali di consumo dei pasti	34
Art.32 - Caratteristiche dei prodotti detergenti e sanificanti	35
Art.33 - Rifiuti e materiali di risulta	35
TITOLO VII - NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO	35
Art.34 - Disposizioni generali in materia di sicurezza	35
TITOLO VIII - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI	36
Art.35 - Documentazione per i controlli di conformità	36
TITOLO IX - MONITORAGGIO DEL CONTRATTO	37
Art.36 - Disposizioni generali	37



Art.37 - Monitoraggio da parte del MEF	38
Art.38 - Monitoraggio da parte del Comune di Roma	38
Art. 39 - Customer Satisfaction	38
TITOLO X - BENI MOBILI E IMMOBILI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	39
Art.40 - Utilizzo dei beni mobili e immobili (Verbale di consegna e di riconsegna)	39
Art.41 - Divieto di variazione della destinazione d'uso	40
Art.42 - Manutenzioni di competenza dell'OEA	41
Art.43 - Manutenzioni Ordinarie e straordinarie di competenza del MEF	41
TITOLO XI - ASPETTI CONTRATTUALI	41
Art.44 - Interruzione e/o sospensione temporanea del servizio	41
Art.45 - Inadempimenti e penali	42
Art.46 - Allegati	44



CAPITOLATO TECNICO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO UBICATO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DEL TESORO, SITO IN VIA CASILINA 3 - ROMA

PRINCIPI GENERALI

Il Nido è un servizio educativo che concorre alla crescita dei bambini, collaborando con le famiglie nei compiti di educazione e cura. Il Nido ha la finalità di garantire il benessere psico-fisico dei bambini e di favorire lo sviluppo delle loro potenzialità affettive, cognitive, relazionali e sociali, nel rispetto dell'identità individuale e culturale di ciascuno. Per assicurare ai bambini la corretta continuità educativa, il Nido dovrà operare in giusto ed armonico rapporto con la Scuola dell'Infanzia.

TITOLO I

INDICAZIONI GENERALI

ART.1 - TERMINI E DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a) Stazione appaltante: Consip S.p.A. delegata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione centrale dei servizi del Tesoro;
- b) Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF): soggetto giuridico che sottoscrive il contratto con l'Operatore Economico Aggiudicatario;
- c) Operatore Economico Aggiudicatario (OEA): il soggetto giuridico risultato aggiudicatario del presente appalto;
- d) Orario di servizio: le ore dedicate esclusivamente all'attività con i bambini;
- e) Orario di lavoro: orario di servizio e ore dedicate alle attività accessorie (extra orario di servizio);
- f) Progetto educativo: la progettazione educativa, di cui al punto 4.6.3 della norma UNI 11034, finalizzata alla creazione di un ambiente atto a favorire l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti, tra bambini e bambini e tra adulti e adulti; inoltre prevede la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso-percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non, ecc.);



- g) Progetto gestionale: la progettazione della gestione della struttura, che descrive le pratiche, le procedure e le strategie, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto educativo;
- h) Nido d'Infanzia/Asilo nido: la struttura, ubicata in Roma, Via Casilina, n.3, che eroga un servizio che risponde a bisogni educativi e sociali rivolto a bambini di età compresa tra i 3 (tre) e i 36 (trentasei) mesi;
- i) Capitolato Tecnico: il presente atto compreso il relativo allegato;
- j) Verbale di presa in consegna: l'atto con il quale il MEF concede in uso all'OEA gli spazi, gli arredi, le attrezzature, le macchine e quant'altro ivi presente, conformi alla normativa vigente e comprendente l'inventario dei beni;
- k) Inventario: l'elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso all'OEA, parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna;
- l) Produzione dei pasti: l'insieme di attività, strutture e mezzi utilizzati dall'OEA per la preparazione dei pasti;
- m) Menù: la lista delle preparazioni gastronomiche proposte ai bambini;
- n) Menù giornaliero: il menù per la giornata alimentare;
- o) Menù mensile: l'insieme dei menù giornalieri per 4 settimane;
- p) Menù stagionale: il menù previsto dal Comune di Roma, estivo, invernale e per fasce di età, piccoli, medi e grandi;
- q) Preparazione gastronomica: la pietanza, il cd. piatto, composta da uno o più alimenti/ingredienti preparati secondo quanto previsto dalla ricetta e consumabile cruda (es. frutta) o cotta (es. pasta al pomodoro);
- r) Pasto pronto: le preparazioni gastronomiche previste nel menù giornaliero cui l'utente ha diritto ogni volta che accede al servizio;
- s) Pasti: la dizione generica pasti ricomprende le colazioni, i pranzi e le merende;
- t) Dieta speciale: pasto destinato a utenti affetti da patologie di tipo cronico portatori di allergie o intolleranze alimentari;
- u) Dieta leggera: pasto a basso residuo di grassi animali approntato mediante cotture al vapore e/o lessatura con utilizzo di condimenti semplici;
- v) Menù alternativo a carattere etico o religioso: pasto destinato a utenti aderenti a specifiche religioni o culture;
- w) Attrezzature di cucina: strumenti, necessari alla realizzazione dell'attività di produzione, trasporto e distribuzione dei pasti e delle derrate ivi compreso la tegameria (pentolame e quant'altro possa occorrere per la cottura) e l'utensileria (es. coltelli, mestoli, teglie);



- x) Macchine: strumenti utilizzabili mediante trasformazione di energia (lavastoviglie, lavasciuga, frigorifero, macchine da cucina ecc.);
- y) Impianti: il complesso degli impianti tecnologici necessari per lo svolgimento dell'attività (es. impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento, impianto idrico sanitario ecc).

ART.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la gestione dell'Asilo nido, ubicato nella sede della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro (di seguito MEF) sito in Roma via Casilina 3, e l'erogazione dei servizi educativi presso il medesimo Asilo, che accoglierà bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, con capienza a regime di 27 posti, con svolgimento del servizio nei modi e nei tempi rappresentati nel presente capitolato.

La gestione prevede l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative secondo le condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente capitolato tecnico. Comprenderà, come meglio specificato nel prosieguo del presente Capitolato, il servizio di ristorazione e gli altri servizi connessi ed accessori al mantenimento della struttura, all'igiene personale dei bambini e comunque al funzionamento dell'asilo nido. Tali attività dovranno essere svolte dal personale dell'OEA per tutta la durata del contratto.

I servizi richiesti dal MEF devono essere erogati in conformità:

- A) alla Legge n. 1044/1971 e s.m.i. ;
- B) alla L.R. 13 agosto 2011, n. 12, che ha apportato modifiche alla L.R. 16 giugno 1980, n.59 ("Norme sugli asili-nido");
- C) al Disciplinare del Comune di Roma per l'accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private approvato dalla Giunta del Comune di Roma con delibera n. 400 del 3 agosto 2007 e s.m.i;
- D) alla Norma UNI 11034 "servizi alla prima infanzia";
- E) alla Norma UN EN ISO 9001:2008 riconducibile ai servizi alla prima infanzia.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità e di norme in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro.



ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto che il MEF stipulerà con l'OEA avrà una durata di due anni educativi riservandosi il MEF la facoltà di ricorrere alla ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un ulteriore anno educativo, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto. Si chiarisce che l'anno educativo è composto da 11 mesi, dal 1° Settembre e fino al 31 luglio. L'attivazione del servizio è prevista per il 1° settembre 2012.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI UTENZA

L'utenza che usufruisce del servizio è composta da bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.

L'Asilo nido accoglie i figli di dipendenti del MEF; è, altresì, prevista una quota di posti esterni, riservata a bambini in lista d'attesa, residenti nel Comune di Roma - Municipio IX, sulla base della convenzione stipulata con il predetto Comune.

È previsto, inoltre, secondo i termini di legge l'inserimento di bambini diversamente abili, su certificazione della A.S.L.

Si precisa che, annualmente, prima dell'attivazione del servizio il MEF consegnerà all'OEA l'elenco nominativo dei bambini iscritti, sia dei figli dei dipendenti del MEF che per gli esterni (Comune di Roma) riportante tutte le informazioni utili per l'OEA, tra cui l'età, i relativi orari di frequenza ed eventuali specifiche esigenze. Con specifico riferimento agli orari di frequenza (fasce orarie) si precisa che il numero di iscritti per fascia oraria potrà variare anche durante l'anno educativo; sarà cura del MEF comunicare tale circostanza all'OEA così che quest'ultimo possa garantire il mantenimento del rapporto numerico del personale di cui al successivo art. 15.

Successivamente, l'OEA provvederà alla composizione di due sezioni omogenee rispetto all'età ed in funzione della valutazione pedagogica di ciascun bambino, prevedendo incontri di intersezione al fine di realizzare obiettivi didattici specifici, collegialmente programmati ed esplicitati.

ART.5 - CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi dalle ore 7,00 alle ore 18,00.

L'OEA deve garantire la flessibilità dell'orario di entrata dei bambini (7,00 - 9,00).



L'orario di uscita dei bambini potrà essere alle 14,30, alle 16,30 o alle 18,00.

L'OEA e il MEF entro il mese di luglio di ogni anno educativo concorderanno il calendario scolastico di funzionamento del servizio, contenente oltre alla data di inizio e fine delle attività per l'anno successivo, l'indicazione di eventuali chiusure disposte in occasione di festività.

TITOLO II

PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 6 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per le attività rese dall'OEA è dato dal prezzo mensile di aggiudicazione, risultante dall'offerta economica, indipendentemente dalle fasce orarie alle quali saranno iscritti i bambini ed indipendentemente dal numero di bambini iscritti per fascia oraria (Cfr. art.4). Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di tutte le attività richieste dal presente capitolato. Inoltre, si precisa che detto corrispettivo sarà dovuto per anno educativo e quindi per n. 11 mesi (settembre/dicembre -gennaio/luglio), pertanto nessun corrispettivo è dovuto per il mese di agosto.

L'inserimento nell'asilo di bambini disabili comporterà una variazione nel rapporto numerico educatore-bambino (*cfr. articolo 15*) ed un aumento conseguente del corrispettivo spettante all'OEA, in misura pari al 50% del prezzo per ogni bambino disabile inserito. Es. Prezzo mensile offerto: 27.000,00 euro, pari a 1.000,00 euro per ciascuno dei 27 bambini. Il prezzo per ciascun bambino disabile sarà pari a 1.500,00 euro (1.000+50%). Quindi il prezzo mensile, nell'ipotesi sia presente un bambino disabile, sarà pari a: 27.500,00 euro $[(1.000,00 \times 26) + (1.500,00 \times 1)]$.

Il MEF effettuerà il pagamento dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio in 4 (quattro) rate trimestrali posticipate, su presentazione di regolare fattura, corredata dal rendiconto sull'andamento del servizio e dal certificato attestante la regolarità contributiva.

La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione del responsabile dell'Asilo nido del MEF.



In caso di ritardato pagamento l'OEA sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell'espletamento del servizio.

ART. 7 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi durante il primo anno di appalto.

Successivamente con validità a partire dal mese di settembre del secondo anno educativo, i prezzi potranno essere aggiornati, previa espressa richiesta dell'OEA, ai sensi dell'art.115 del d.lgs 163/2006, sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art.7, comma 4, lett.c) del medesimo d.lgs.163/2006 o in mancanza il parametro di riferimento sarà la media aritmetica degli indici mensili dei dodici mesi precedenti il mese previsto per l'adeguamento. L'indice di riferimento sarà l'Indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) base Roma.

ESEMPIO: *Mese di adeguamento annuale dei prezzi: settembre 2011*

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2010	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2011	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8			

Media indici dei 12 mesi precedenti = 2,2 %

L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.

TITOLO III

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le funzioni, i servizi e le prestazioni tutte devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di qualità complessiva e dei parametri specifici previsti dalla vigente normativa in materia, dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato sono interamente a carico dell'OEA.

Il servizio in oggetto è distinto in due macroaree che racchiudono aspetti di carattere gestionale (progetto gestionale) e aspetti di carattere educativo (progetto educativo).



Gli aspetti di ciascun Progetto sono definiti dagli obblighi di seguito riportati eventualmente integrati in sede di offerta tecnica da parte dell'OEA.

ART. 9 - PROGETTO GESTIONALE

L'OEA si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli impegni assunti in sede di gara relativi al Progetto gestionale, assicurando la regolare attività dell'asilo nido.

Art. 9.1 - Obblighi relativi al Progetto gestionale

L'OEA provvederà, fermo restando quanto previsto nei successivi articoli, al funzionamento del servizio di Asilo nido secondo quanto di seguito dettagliato:

1. Si impegna a svolgere il servizio di Asilo nido esclusivamente nei confronti degli utenti indicati dal MEF. E' espressamente esclusa qualsiasi attività nei confronti di estranei.
2. Si impegna a garantire sin dal primo giorno di attivazione l'erogazione completa del servizio, così come richiesta in capitolato tecnico ed integrata in sede di offerta. In particolare garantisce, fin dal primo giorno, lo svolgimento del servizio di ristorazione e la presenza di tutto il materiale richiesto e offerto.
3. Si impegna, facendosi carico dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento del personale operante all'interno del Nido, a curare in modo ottimale lo svolgimento del servizio con gestione diretta dei locali alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che il MEF e le figure istituzionali preposte, contestualmente evidenzieranno.
4. Assume tutta la responsabilità e gli oneri inerenti l'erogazione delle prestazioni educative rivolte ai bambini, la gestione e conduzione del Nido ivi compresa la manutenzione ordinaria delle macchine (es. frigorifero, lavasciuga, lavastoviglie e macchine da cucina), la pulizia giornaliera e periodica dei locali, degli arredi e di quant'altro presente nell'Asilo nido (ad esclusione delle aree esterne - es. piazzale, aree verdi e vetri esterni) e quella da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (es. lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acque per allagamenti), l'erogazione del servizio di ristorazione (approvvigionamento, produzione e somministrazione pasti preparati presso la



cucina presente nell'Asilo nido) e di lavanderia, da attuare con modalità operative e tempi tali da garantire il ricambio periodico di lenzuola, tovaglie, tovaglioli, ecc..

5. Si impegna a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto la stoviglieria per il consumo dei pasti (es. piatti, bicchieri, posate e biberon), le tovagliette ed eventuali ulteriori contenitori (es. brocche per l'acqua).
6. Si impegna a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto la biancheria (es. lenzuolini, bavaglini) e le coperte per le sezioni del sonno e le divise per gli operatori.
7. Si impegna a fornire il materiale igienico relativo alla cura e all'igiene del personale tutto e dei bambini (creme, pannolini, guanti a perdere, prodotti per l'igiene, ecc.), del materiale di consumo per la pulizia della struttura (es. detergenti, sanificanti) a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio. Si impegna, altresì, a garantire l'utilizzo di materiali igienici specifici qualora richiesti con certificato medico per particolari condizioni di salute del bambino. Qualora possibile l'OEA potrà utilizzare pannolini monouso fabbricati con cellulosa vergine proveniente da foreste a gestione ambientale sostenibile eventualmente anche con cellulosa sbiancata senza utilizzo di gas elementare di cloro (ECF) o derivati o totalmente priva di cloro (TCF); sarebbe da preferirsi in assoluto un prodotto interamente compostabile. Relativamente, poi, a saponi, detersivi e detergenti, sarebbe preferibile che l'OEA utilizzasse prodotti che rispettino tutti i criteri previsti da EU Ecolabel Decisione della Commissione 506 del 21 giugno 2007, 264 del 28 aprile 2011, 383 del 28 giugno 2011; inoltre sarebbe preferibile che l'OEA utilizzasse sistemi automatici di diluizione e dosaggio dei detergenti, finalizzati ad ottenere soluzioni pronte all'uso con il minor consumo di prodotto possibile.
8. Si impegna a mettere a disposizione materiale destinato alle attività educative (materiale didattico e cancelleria, ludico, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc.) conforme alle norme vigenti e sufficiente per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino, come da presente capitolato e da offerta presentata.
9. Si impegna a mettere a disposizione piccoli ausili e/o arredi/materiali ludici eventualmente richiesti dai servizi competenti in relazione alla specifica disabilità dei bambini ammessi.



10. Si impegna ad adottare ed osservare tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione dell'Asilo nido previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza.
11. Risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del MEF e salvi gli interventi a favore dell'OEA da parte di imprese assicuratrici. L'OEA sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del servizio. In particolare l'OEA risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al servizio.
12. E' tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto al MEF l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza.

Art. 9.2 - Impegni relativi al progetto gestionale, oggetto di valutazione tecnica

L'OEA si obbliga ad osservare gli impegni relativi al Progetto gestionale eventualmente assunti in sede di gara, che costituiscono parte integrante del contratto da esso sottoscritto.

- a. Miglioramento del servizio. Al fine di promuovere la qualità dell'intervento educativo/pedagogico/organizzativo l'OEA, se ha assunto l'impegno in sede di gara, deve prevedere:
 - o un piano di formazione e di aggiornamento per il personale del gruppo educativo (coordinatore ed educatori) da lui individuato, al di fuori dell'orario di servizio, integrativo rispetto a quanto previsto al successivo articolo 20, come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara;
 - o la partecipazione di almeno tutto il personale con funzione educativa (educatori), al di fuori dell'orario di servizio e entro 6 mesi dall'attivazione del servizio stesso, ad un corso di formazione ai fini dell'apprendimento delle tecniche base di riconoscimento e gestione di uno stato di emergenza, manovre pratiche di primo soccorso pediatrico, prevenzione e trattamento dei traumi pediatrici, (nei limiti di quanto consentito a personale non sanitario), così come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara.



ART. 9.3. MONITORAGGIO DEL PROGETTO GESTIONALE DA PARTE DELL'OEA

L'OEA è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del progetto gestionale, così come richiesto dal presente capitolato.

ART. 10 - PROGETTO EDUCATIVO

L'OEA si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli impegni assunti in sede di gara che costituiscono il Progetto educativo, atto ad assicurare la regolare attività dell'asilo nido.

Nel predetto progetto sono definite le metodologie relative all'inserimento dei nuovi utenti, l'insieme delle attività educative, dell'organizzazione degli spazi educativi, dei tempi e dei materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi, delle azioni di interoperabilità sinergica con le famiglie, degli strumenti e delle azioni per la continuità nido-scuola dell'infanzia; detto progetto deve inoltre prevedere la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non verbale, ecc.).

Nel caso di bambini portatori di handicap, l'OEA deve definire modalità specifiche di accesso e di erogazione del servizio in collaborazione con i Servizi Territoriali e con i genitori, instaurando una rete di relazioni con i Servizi del Territorio preposti all'intervento sui bambini portatori di handicap e indirizzando le famiglie ad usufruire di tali Servizi.

Il progetto educativo deve essere conosciuto e condiviso da tutto il gruppo educativo con la verifica da parte del coordinatore dell'attuazione del progetto stesso.

Art. 10.1 - Obblighi relativi al Progetto educativo

L'OEA provvede, tra l'altro, ad attuare il progetto educativo secondo quanto di seguito dettagliato:

Art. 10.1.1 - Ambientamento/inserimento



Il coordinatore e gli educatori, prima dell'avvio dell'anno educativo, devono svolgere un incontro collegiale con i familiari dei bambini ammessi all'Asilo nido al fine di presentare il gruppo educativo e la struttura dove saranno svolte le attività, nonché consegnare e illustrare la programmazione delle attività e pianificare gli incontri individuali tra l'educatore di riferimento e ciascun familiare. A riguardo si precisa che l'OEA individua un educatore di riferimento per ciascun bambino e per la relativa famiglia.

Nel colloquio conoscitivo individuale l'educatore referente deve raccogliere tutte quelle informazioni che consentono la conoscenza del percorso di crescita del bambino, della sua storia e della sua famiglia al fine di elaborare al meglio l'intervento educativo e condividere, con la famiglia del bambino, la regolamentazione delle prime due settimane di inserimento.

A riguardo si precisa che l'inserimento del bambino, tra l'altro, prevede:

- a. la costanza del riferimento educativo e la presenza di una figura familiare di riferimento che affianchi il bambino nella fase iniziale per il tempo necessario all'inserimento graduale dello stesso;
- b. la gradualità dei tempi di allontanamento dalla figura familiare e dei tempi di permanenza nella struttura, in modo da favorire il distacco da una parte e la conoscenza del nuovo contesto da parte del bambino dall'altra;
- c. l'approntamento delle schede personali per ciascun bambino riportanti le informazioni raccolte nell'incontro preliminare, al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni bambino, da aggiornare durante il percorso formativo del bambino stesso con le modalità previste al successivo articolo 10.1.3. *"Monitoraggio del progetto educativo"*.

Art. 10.1.2 - Gestione della giornata

L'OEA deve definire ed organizzare le attività di "routine" (l'accoglienza ed il ricongiungimento con i genitori e momenti dedicati all'alimentazione, al riposo, all'igiene personale e allo sviluppo psicofisico) in modo da favorire una sequenza quotidiana regolare e così che tempi, ritmi e modalità tengano conto delle diverse età ed esigenze del bambino.

A riguardo si precisa che:

- a. all'inizio di ogni anno educativo l'OEA si impegna a predisporre, sulla base del progetto educativo, la programmazione delle attività giornaliere. Tale



programmazione deve essere trasmessa al MEF prima dell'inizio dell'anno educativo;

- b. il predetto programma delle attività giornaliere deve essere differenziato per ogni sezione, per le diverse fasce di età dei bambini ed in funzione delle loro esigenze;
- c. in funzione dell'età del bambino devono essere offerte opportunità diversificate di gioco libero ed organizzato con un coinvolgimento sia a livello individuale che a livello di piccolo o grande gruppo, organizzando a tal fine spazi e materiali specifici per le differenti proposte;
- d. i bambini non devono essere mai lasciati fuori dal controllo del personale addetto, anche durante il sonno.

Art. 10.1.2.1 - Accoglienza e ricongiungimento con i genitori

Gli educatori di riferimento accolgono e riconsegnano i bambini alle loro famiglie nel rispetto delle identità e delle differenze di cultura, di genere, di percorsi evolutivi, rassicurando e supportando il bambino e il suo familiare nella fase del distacco e del ricongiungimento.

A riguardo si precisa che:

- a. deve essere previsto, a cura dell'OEA, uno spazio accoglienza dove i bambini possono sostare con i familiari e gli educatori di riferimento;
- b. l'OEA deve riportare su apposito registro le presenze dei bambini;
- c. l'OEA deve verificare che la persona alla quale il bambino viene riconsegnato sia uno dei genitori o persona da lui formalmente delegata;
- d. nel caso di assenze i bambini possono essere riammessi previa consegna dei documenti giustificativi. Nel caso di assenze ingiustificate protratte per più giorni dovrà essere data idonea comunicazione al MEF. Tale comunicazione dovrà essere inviata inderogabilmente al 31° giorno di assenza per permettere il subentro di nuovi utenti in caso di decadenza degli assenti;
- e. la riconsegna dei bambini ai loro familiari avviene presso il predetto spazio accoglienza nel quale gli educatori dovranno informarli sull'andamento generale della giornata.

Art. 10.1.2.2 - Momenti dedicati all'alimentazione



Gli educatori, in compresenza (cfr. art. 15), accompagnano i bambini nel momento dedicato all'alimentazione favorendo, in funzione dell'età, lo sviluppo della loro autonomia nell'assumere il cibo.

I pasti previsti per i bambini, a seconda della fascia d'età e delle indicazioni date dalla famiglia e in linea con quanto disposto dal Comune di Roma e dal presente capitolato (cfr. Titolo V - Servizio di ristorazione), sono la colazione, il pranzo e la merenda.

L'OEA deve garantire che i momenti dedicati all'alimentazione, oltre a favorire la socializzazione e l'interazione tra i bambini e di quest'ultimi con gli adulti, abbiano anche una valenza educativa (es. approntamento della tavola, preparazione e conoscenza dei cibi, sviluppo del gusto).

Gli educatori verificano sulla scheda personale e con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'adozione di diete speciali, assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni specifiche, eventualmente in accordo con il pediatra.

Art. 10.1.2.3 - Momenti dedicati all'igiene personale

Gli educatori, nei momenti dedicati all'igiene personale e all'espletamento delle funzioni fisiologiche, promuovono, in funzione dell'età, l'autonomia e la partecipazione dei bambini nello svolgimento delle operazioni di cura personale, favorendo la conoscenza del proprio corpo anche in funzione delle implicazioni sulla salute (es. "lavo i denti per evitare le carie").

Gli educatori verificano sulla scheda personale e con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'utilizzo di materiali igienici specifici (es. anallergici), assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni specifiche, eventualmente in accordo con il pediatra.

Art. 10.1.2.4 - Momenti dedicati al riposo

Gli educatori accompagnano i bambini nei momenti dedicati al riposo adottando modalità (es. rituali quali la lettura di una favola o l'ascolto di una musica) che favoriscano, in funzione dell'età, il rilassamento e quindi l'addormentamento dei bambini.



Gli educatori verificano sulla scheda personale e con i familiari la modalità di addormentamento utilizzata in casa e si attivano per riprodurla, per quanto possibile, anche al nido, al fine di minimizzare le differenze rispetto al contesto familiare.

Per quanto possibile il momento del risveglio rispetta le esigenze del bambino evitando il risveglio forzato da parte dell'educatore.

Art. 10.1.2.5 - Momenti dedicati allo sviluppo psicofisico

L'OEA si impegna, tramite l'organizzazione dei bambini in piccoli gruppi, all'espletamento delle attività ludico-didattiche, necessarie allo sviluppo psicofisico del bambino (es. gioco libero, gioco simbolico), nonché alle attività rientranti nei Laboratori di cui al progetto presentato in sede di gara, in linea con gli impegni previsti al successivo articolo 10.2. e con la programmazione delle attività giornaliere di cui al precedente articolo 10.1.2 lett. a.

Art. 10.1.3. Monitoraggio del progetto educativo da parte dell'OEA

L'OEA è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del progetto educativo nel rispetto degli impegni assunti al fine di definire possibili azioni di miglioramento nell'esecuzione del servizio. A tal fine l'OEA è tenuto, tra l'altro, a svolgere almeno n. 1 incontro mensile di collettivo, al di fuori dell'orario di servizio, al quale devono partecipare gli educatori e il coordinatore per dare modo al gruppo educativo di discutere con il coordinatore di tutte le criticità inerenti il servizio (*cd. spazio di confronto*).

L'OEA è tenuto ad aggiornare costantemente durante il percorso formativo le schede personali di ciascun bambino approntate durante la fase di ambientamento. Tali schede hanno lo scopo di descrivere lo sviluppo psico-evolutivo di ciascun bambino nonché quanto di pertinente e funzionale ai fini di preconstituire un supporto documentale nella fase di inserimento nella scuola materna secondo la logica della continuità educativa. Pertanto al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni bambino tale scheda deve considerare almeno i seguenti aspetti:

- modalità ed esiti dell'inserimento;
- modalità di relazione con i genitori;
- modalità di relazione con il personale educativo;
- modalità di relazione con i coetanei;
- tappe dello sviluppo evolutivo;



- raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di stesura del progetto educativo;
- obiettivi non raggiunti e le motivazioni che ne hanno impedito la realizzazione.

Art. 10.1.4. Partecipazione della famiglia

L'OEA deve mettere in atto azioni volte a coinvolgere la famiglia nella realtà della struttura e ad incentivare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di cooperazione tra il personale e la famiglia (*cd. sostegno alla genitorialità*). A tal fine l'OEA deve organizzare almeno:

- a. n.3 riunioni all'anno, al di fuori dell'orario di servizio, con i genitori nelle quali devono essere presenti il coordinatore e gli educatori (*cd. riunioni di sezione*), allo scopo di condividere metodi e criteri educativi adottati, nonché di verificare i risultati raggiunti da ciascuna sezione;
- b. n. 3 incontri individuali ogni anno educativo (*cd. colloqui individuali*), al di fuori dell'orario di servizio con i genitori nel quale deve essere presente l'educatore di riferimento ed eventualmente il coordinatore, allo scopo di condividere i risultati raggiunti, i comportamenti del bambino al nido e a casa, le eventuali problematiche e le conseguenti azioni da adottare.

L'OEA, inoltre, si impegna all'espletamento delle attività inerenti il sostegno alla genitorialità di cui al progetto eventualmente presentato in sede di gara, in linea con gli impegni previsti al successivo paragrafo 10.2.

Con riferimento alla partecipazione della famiglia si precisa che l'OEA deve farsi carico di promuovere l'istituzione dell'Assemblea dei genitori, secondo quanto previsto dalla legge regionale in materia, costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti al nido, organizzando le attività preliminari e mettendo a disposizione, al di fuori dell'orario di servizio, i locali del nido. Inoltre, l'Assemblea dei genitori potrà istituire una Commissione mensa, al fine di verificare la rispondenza dei pasti alle prescrizioni del presente capitolato e di formulare proposte migliorative del servizio di ristorazione.

ART. 10.2 - IMPEGNI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA



L'OEA si obbliga ad osservare gli impegni relativi al Progetto educativo assunti in sede di gara, che costituiranno parte integrante del contratto che sarà sottoscritto con il MEF:

- a. laboratori per obiettivi formativi. L'OEA si impegna a realizzare i laboratori in linea con quanto offerto in sede di gara;
- b. interventi di integrazione dei bambini di etnie e culture diverse. L'OEA si impegna ad impiegare il personale educativo in possesso delle competenze specifiche (titoli di studio ed esperienze maturate sul campo), in linea con quanto eventualmente offerto in sede di gara;
- c. interventi di sostegno dei bambini portatori di handicap. L'OEA si impegna ad impiegare il personale educativo in possesso delle competenze specifiche (titoli di studio ed esperienze maturate sul campo), in linea con quanto eventualmente offerto in sede di gara;
- d. partecipazione della famiglia (Sostegno alla genitorialità). L'OEA al fine di sostenere i genitori nell'affrontare le problematiche neuropsicologiche in età evolutiva e di farli partecipare alla vita del nido, qualora offerto in sede di gara, si impegna a:
 - o organizzare, al di fuori dell'orario di servizio, degli incontri nei limiti di quanto previsto nel disciplinare di gara su tematiche neuropsicologiche in età evolutiva (es. disturbi comportamentali, disturbi del sonno, dell'alimentazione), definite nel corso dell'anno educativo dal gruppo educativo in accordo con le famiglie, tenuti da soggetti qualificati di comprovata esperienza sulla tematica trattata;
 - o realizzare il Piano delle attività collettive, che preveda la partecipazione dei familiari dei bambini (es. laboratori didattici, feste e/o altre iniziative), in linea con quanto eventualmente offerto in sede di gara;
- e. organicità del progetto educativo. L'OEA si impegna a dare attuazione al Progetto educativo, in modo da garantire l'organicità dello stesso in funzione dell'offerta educativa presentata, della organizzazione della giornata, nonché in funzione della fascia d'età dei bambini coinvolti, in linea con le esigenze espresse nel presente capitolato.

ART. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO A CARICO DELL'OEA

L'OEA si obbliga ad assicurare lo svolgimento dei seguenti ulteriori impegni:



a. Monitoraggio del servizio

- a.1. L'OEA è tenuto, qualora richiesto dal MEF, a organizzare, al di fuori dell'orario di servizio, incontri ai quali devono partecipare gli educatori e/o il coordinatore per dare modo al MEF di discutere di eventuali criticità inerenti il servizio;
- a.2. L'OEA è tenuto a presentare al MEF con cadenza mensile una "Relazione sull'andamento del servizio", ai fini del successivo inoltro al Comune di Roma, secondo le modalità indicate dal MEF;
- a.3. al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio, l'OEA è tenuto a predisporre una relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, inviandola al MEF;
- a.4. L'OEA è tenuto a documentare e conservare con archivio cartaceo, fotografico e video la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi all'interno del nido (di tutto il lavoro svolto);
- a.5. L'OEA deve tenere apposito registro su cui indicare il nominativo dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze (con relativa documentazione giustificativa); tale registro deve essere collocato all'ingresso;
- a.6. L'OEA deve tenere apposito registro nominativo degli operatori impiegati nel servizio su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione; tale registro deve essere collocato all'ingresso;
- a.7. L'OEA è tenuto a supportare il MEF in tutti gli adempimenti richiesti dal Comune di Roma in ordine a dati, notizie ed informazioni inerenti la gestione del servizio.

b. Continuità educativa

- b.1. L'OEA deve garantire il raccordo con la scuola dell'infanzia attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso, nonché la trasmissione dei documenti sulla crescita di ciascun bambino.
- b.2. L'OEA deve garantire la stabilità del personale educativo, la presenza dell'educatore di riferimento (come già rappresentato), il rispetto dei parametri relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio,



dell'elenco nominativo del personale medesimo e di quello che sarà impiegato per le sostituzioni, nonché il rispetto del programma di turnazione (nominativo). Si ribadisce, quindi, che la stabilità del personale educativo deve essere garantita limitando al massimo gli avvicendamenti tra gli educatori individuati negli elenchi consegnati (cfr. par.15 e 17).

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL MEF

Il MEF provvederà a:

- a) mettere a disposizione a titolo gratuito locali idonei e arredati per l'attività dell'Asilo nido nello stato in cui si trovano al momento della consegna e verificabile in sede di sopralluogo;
- b) mettere a disposizione attrezzature, macchine e impianti idonei alla erogazione del servizio in oggetto nello stato e quantità in cui si trovano all'atto della consegna e verificabile in sede di sopralluogo;
- c) garantire la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
- d) pagare le spese per acqua, energia elettrica, gas e telefono (solo chiamate su Roma);
- e) sostenere le spese relative a imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;
- f) effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, ivi compreso degli impianti (es. impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento, impianto idrico sanitario ecc) e delle aree esterne;
- g) effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, ivi compreso delle macchine, degli impianti (es. frigorifero, lavastoviglie, lavasciuga, macchine da cucina, impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento, impianto idrico sanitario ecc) e delle aree esterne;
- h) effettuare, a proprie spese, la manutenzione dell'area verde (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);
- i) effettuare, a proprie spese, la disinfestazione e derattizzazione delle aree interne ed esterne
- j) effettuare a proprie spese le pulizie delle aree esterne (es. piazzale, aree verdi e vetri esterni);



TITOLO IV

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE

L'OEA è tenuto ad assicurare il servizio socio educativo dell'Asilo nido con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Il MEF si riserva il diritto di richiedere all'OEA la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'OEA è tenuto a verificare che tutto il personale impiegato nel servizio sia stato vaccinato contro l'epatite A e B.

Infine, il MEF si riserva, a seguito di eventi acclarati, di richiedere all'OEA di effettuare la ricerca di patogeni, stafilococchi e enterotossici sul personale impiegato nel servizio. I soggetti che risultassero positivi devono essere allontanati per tutto il periodo della bonifica, con obbligo dell'OEA di provvedere alla loro sostituzione. Il personale che rifiutasse di sottoporsi a controllo medico, deve essere immediatamente allontanato dal servizio e sostituito.

Le disposizioni impartite in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni saranno immediatamente recepite e la loro eventuale inosservanza, oltre alle conseguenze penali e civili previste dalla legge, darà diritto al MEF di risolvere il contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - RAPPORTO DI LAVORO

L'OEA deve garantire, come meglio dettagliato nel contratto relativo al presente appalto, l'applicazione per tutto il personale componente l'organico del rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato, con le previste definizioni dell'orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio), regolamentato dai CCNL applicabili. E' altresì obbligo dell'OEA l'applicazione dei CCNL, dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti anche per i soci



lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, etc.).

ART. 15 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'OEA dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dall'Amministrazione; il numero minimo di personale impiegato nel servizio è determinato in base alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento alla L.R. Lazio del 13/08/2011 n.12, e alle specifiche norme comunali disciplinanti il rapporto numerico tra educatori e bambini che, in ogni caso, dovrà essere mantenuto costante durante l'intera durata dell'affidamento.

Le figure professionali richieste sono:

- n. 1 Coordinatore di 8° livello;
- n. 8 Educatori di 3° livello ;
- n. 3 ausiliari di 2° livello;
- n. 1 cuoco di 3° livello;

Si precisa che il numero degli operatori di cui sopra è stato calcolato considerando il numero massimo di 27 bambini iscritti nella fascia d'orario 7,00-18,00. Il predetto numero di addetti potrà variare in funzione degli iscritti alle diverse fasce orarie (7,00 - 14,30; 7,00 - 16,30; 7,00 - 18,00) dovendosi garantire esclusivamente il rapporto previsto dalla richiamata normativa.

Pertanto nel richiamare integralmente la normativa in materia, si ribadisce che il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini iscritti (per fasce d'orario) deve rispettare il disposto dell'art.18 della L.R. 13 agosto 2011 n.12 per quanto riguarda gli educatori ed il personale ausiliario ai servizi generali, compreso il cuoco (così come specificato nell'allegato 2 delle Delibera 400 del Comune di Roma). A riguardo si rammenta tra gli altri il comma 3 del predetto articolo che recita: *"la presenza del personale previsto in organico nell'asilo nido deve essere sempre mantenuta al completo...."*. Pertanto durante l'ora di servizio deve sempre essere rispettato il rapporto educatori bambini (nel caso di 27 bambini, 4 educatori e 2 ausiliari/cuoco). Inoltre, secondo quanto disposto dall'allegato 2 della Delibera 400 del Comune di Roma *"deve essere garantita la stabilità del personale educativo ed*



ausiliario, per almeno tutto l'anno educativo (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati) e la tempestiva sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie o quant'altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio, nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente".

Si precisa, altresì, che attraverso il programma di turnazione dovrà essere garantita la continuità educativa sia durante l'anno che da un anno all'altro. Inoltre, relativamente alla turnazione si precisa che sono ammessi due turni di servizio (nel caso di 27 bambini, 8 educatori e 4 ausiliari/cuoco) con la compresenza nell'orario di pranzo, nel caso di 27 bambini, di 6 educatori e 2 ausiliari/cuoco.

E' da segnalare, altresì, che in presenza di bambini diversamente abili l'organico deve essere integrato con personale competente, secondo la gravità dei casi, di concerto con la ASL che li ha in carico, secondo quanto previsto all'art.4 "*Tipologia di utenza*" e all'art. 6 "*Corrispettivi*".

Con specifico riferimento al Coordinatore si segnala che deve essere garantita la sua presenza almeno dalle ore 8,00 del mattino e fino alle ore 14,00 e comunque non meno di 30 ore settimanali, segnalandosi a riguardo che è escluso che il coordinatore del servizio possa svolgere nel contempo il ruolo di educatore.

L'OEA deve garantire per almeno 8 (otto) ore mensili la presenza presso la struttura di un medico specializzato in pediatria.

Per quanto attiene all'orario di lavoro da dedicare alle attività accessorie al funzionamento del nido si rimanda alla normativa specifica emanata a livello nazionale, regionale e comunale (all. 2 della Delibera 400 del Comune di Roma e s.m.i), nonché al presente capitolato.

L'OEA a partire dall'attivazione del servizio deve impiegare il personale nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia e dal presente capitolato così come eventualmente integrato in fase di gara. A riguardo l'OEA predispone e trasmette al MEF, prima dell'attivazione del servizio, in coerenza con il progetto educativo:



- l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio riportante l'indicazione del livello della qualifica e delle ore mensili, allegando i curricula dei suddetti operatori ed il contratto di lavoro;
- l'elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni, riportante le stesse indicazioni di cui al punto precedente.

Il MEF previa verifica del rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato, eventualmente integrati dall'offerta tecnica, autorizza l'impiego del suddetto personale. Entro due mesi dall'attivazione del servizio è in facoltà dell'OEA sostituire il personale impiegato, nel rispetto degli impegni contrattuali, al solo fine di migliorare la qualità del servizio, previa autorizzazione del MEF. Decorso due mesi dall'attivazione si applica quanto previsto dal successivo Art.17 *"Variazioni e reintegri del personale"*.

Entro due mesi dall'inizio di ciascun anno educativo l'OEA predispone e trasmette al MEF, in coerenza con il progetto educativo, il programma di turnazione del personale (nominativo) relativo all'anno educativo, distinto per sezione, con descrizione delle relative attività (es. diagramma di Gantt) evidenziando le compresenze previste. Si precisa, altresì, che l'OEA è tenuto a comunicare tempestivamente al MEF eventuali variazioni del suddetto programma di turnazione. Si precisa, inoltre, che attraverso il programma di turnazione dovrà essere garantita la continuità educativa da un anno all'altro.

Art. 16 - Norme comportamentali del personale

Il personale dell'OEA del servizio è tenuto specificatamente:

- al rispetto e cura della propria persona;
- ad attuare comportamenti ed atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- al rispetto della legge 675/96 e s.m.i. sulla riservatezza dei dati e sul segreto d'ufficio;
- al rispetto della legislazione di riferimento vigente, compresa quella antinfortunistica;
- ad avere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dei bambini e delle loro famiglie.



ART. 17 - VARIAZIONE E REINTEGRI DEL PERSONALE

Il personale impiegato nel servizio deve rimanere in numero costante per tutta la durata contrattuale, secondo quanto previsto al precedente articolo 15.

Si precisa che dopo due mesi dall'attivazione del servizio e quindi dalla consegna dell'elenco di cui al precedente articolo 15, non saranno consentiti avvicendamenti tra gli operatori in servizio, che dovranno assicurare una presenza costante ed una continuità didattico-educativa per tutta la durata contrattuale, salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati.

L'OEA si impegna, inoltre, ad una tempestiva sostituzione (entro un'ora) degli operatori assenti (malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto) con altri operatori (di cui all'elenco presentato) aventi i medesimi requisiti in modo da garantire il regolare espletamento del servizio.

E' facoltà del MEF, chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che durante lo svolgimento del servizio stesso siano stati causa di accertati gravi motivi di lagnanza o abbiano tenuto un accertato comportamento gravemente lesivo dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia dell'utenza (*cfr. Articolo 16*). In caso di positivo accertamento, l'OEA deve provvedere all'allontanamento dell'operatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del MEF.

ART.18 - REQUISITI DEL PERSONALE

L'OEA si obbliga ad impiegare nell'erogazione dei servizi di cui trattasi solamente personale in possesso di specifica preparazione ed esperienza, come di seguito rappresentato:

- a) **Coordinatore pedagogico:** Laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico (Laurea in Psicologia, Pedagogia, Scienze dell'Educazione o Scienze della Formazione Primaria; Psicopedagogia o lauree equipollenti) oppure Diploma del corso di laurea triennale per educatore nelle comunità infantili. Deve, altresì, possedere competenze gestionali e competenze specifiche sul lavoro di gruppo e sul coordinamento di gruppi di lavoro. Deve possedere esperienza professionale specifica di coordinamento di almeno un anno educativo continuativo, documentata, nei servizi educativi/ricreativi nella fascia di età da tre a trentasei mesi di età.
- b) **Educatore:** Almeno i titoli di studio di cui alla delibera approvata dalla Giunta del Comune di Roma n. 400 del 3 agosto 2007 (*cfr. allegato 2 alla delibera*): Diploma di scuola magistrale; diploma di assistente alla comunità d'infanzia;



diploma di maturità magistrale o abilitazione magistrale; diploma di liceo socio-psicopedagogico; diploma di tecnico dei servizi sociali; diploma di operatore dei servizi sociali; diploma di maturità tecnica femminile (con indirizzo dirigente di comunità); diploma di vigilatrice; d'infanzia diploma di assistente all'infanzia; diploma di puericultrice. Deve possedere, inoltre, competenze attinenti la sfera affettiva, cognitiva e relazionale. Tale capacità può essere stata perfezionata attraverso una formazione personale o di gruppo. Deve possedere esperienza professionale non inferiore a un anno, anche non continuativo, documentata, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età da tre a trentasei mesi di età.

- c) **Cuoco:** Diploma di istituto professionale alberghiero a indirizzo specifico con esperienza professionale di almeno due anni o comprovata esperienza formativa in materia (es. corso professionale specifico rilasciato o riconosciuto da enti pubblici) con esperienza professionale di almeno tre anni.
- d) **Personale ausiliario:** diploma di scuola secondaria di primo grado.
- e) **Medico specializzato in pediatria:** Laurea in medicina con specializzazione in pediatria.

I predetti requisiti devono essere posseduti dal personale educativo all'inizio della attività presso l'Asilo Nido. Detti requisiti devono essere posseduti anche dal personale impiegato per le sostituzioni.

ART. 19 - COMPITI DEL PERSONALE

- a) **Coordinatore pedagogico:** il Coordinatore pedagogico è responsabile del progetto gestionale ed educativo, gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro, la formazione del personale e provvede a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, con particolare attenzione alla cura delle relazioni con le famiglie. Il Coordinatore Pedagogico pianifica l'attività del gruppo educativo e di tutto il personale coinvolto nell'erogazione del servizio verificandone la qualità, confrontandosi a riguardo con tutti gli attori coinvolti, garantendo il raccordo con i servizi della prima infanzia comunale e con gli altri servizi educativi del territorio, con i servizi sociali e sanitari. Il Coordinatore Pedagogico garantisce la massima trasparenza nella gestione dei servizi prevedendo forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione. Il Coordinatore non può svolgere nel contempo il ruolo di educatore.



- b) **Educatore:** il compito degli educatori consiste nel provvedere con la massima diligenza e cura alla vigilanza, all'assistenza, all'alimentazione, alla perfetta igiene dei bambini, all'attività socio-pedagogica e ludico ricreativa dei bambini e quanto altro si rendesse necessario per il perfetto funzionamento dell'Asilo Nido, secondo le indicazioni date dal coordinatore pedagogico. Inoltre, gli educatori si relazionano con il gruppo educativo e sono in costante rapporto con le famiglie allo scopo di agevolare l'evoluzione affettiva e lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini.
- c) **Cuoco:** il cuoco è responsabile della tenuta della cucina, delle ordinazioni delle derrate, del controllo delle forniture verificandone la conformità agli standard di qualità previste nella Specifica tecnica relativa alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari, della conservazione e manipolazione degli alimenti e della preparazione dei pasti previsti nel menu giornaliero, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, della tenuta del manuale di autocontrollo e della piena attuazione dello stesso.
- d) **Personale ausiliario:** il personale ausiliario deve provvedere con massima cura alla pulizia degli ambienti, alla custodia dei locali e del guardaroba, alla lavanderia; inoltre deve collaborare con gli educatori in particolari momenti o situazioni della giornata in cui si ravvisa la necessità di un ulteriore supporto. Deve collaborare con il cuoco, nella tenuta della cucina e in quanto altro si rendesse necessario per il perfetto funzionamento dell'Asilo Nido, secondo le indicazioni date dal coordinatore pedagogico.
- e) **Medico specializzato in pediatria:** il medico pediatra è responsabile, in linea con le disposizioni vigenti, del controllo dello stato di salute dei bambini sia in via preventiva che in caso di insorgenza di patologia o in presenza di visibili condizioni ostative alla frequenza, del monitoraggio e dell'adeguamento del trattamento dietetico dei singoli bambini in accordo con il medico curante del bambino.

ART. 20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'OEA è tenuto anche ad assicurare la formazione/aggiornamento specifico previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio.

L'OEA così come previsto dalla normativa regionale in materia, nonché dal Comune di Roma - Delibera 400 del Comune di Roma (allegato 2) e Piano di aggiornamento per anno educativo 2010-2011 e smi per le educatrici dei nidi del Comune di Roma - deve



garantire la formazione permanente tenuto conto dei diversi bisogni formativi, garantendo attraverso di essa la qualificazione di tutto il servizio e promuovendo la qualità dell'intervento educativo/pedagogico/organizzativo.

Resta inteso che l'OEA dovrà garantire la formazione del personale relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.lgs.81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all'attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio. Inoltre, dovrà garantire la formazione in materia di Sicurezza Igienica servizio ristorazione - HACCP (Regolamento CEE/UE n.852/2004 e DGR Lazio n.825 del 2009 del Lazio prevede), con particolare riferimento a: Igiene alimentare legata alla manipolazione degli alimenti; Applicazione principi Haccp e misure di controllo; Rischi identificati e punti critici; Formazione specifica e appropriata sull'applicazione dei principi base del sistema ai cicli produttivi (HACCP).

L'OEA, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Comune di Roma, prima dell'inizio effettivo del servizio, deve garantire lo svolgimento di un'attività di addestramento a tutto il personale che sarà impiegato nella realizzazione delle attività richieste dal MEF, al fine di renderlo edotto circa le specifiche circostanze, modalità e standard di qualità richiesti per l'esecuzione del Servizio dal progetto gestionale ed educativo.

Si precisa che le ore di formazione del personale non potranno essere recuperate durante le ore di servizio.

Oltre a quanto sopra, l'OEA è tenuto a garantire la formazione integrativa, eventualmente offerta in sede di gara, per il personale del gruppo educativo (coordinatore ed educatori) da lui individuato, intendendo per formazione integrativa la formazione/aggiornamento su tematiche particolari che accrescano il contributo specifico in funzione dei laboratori offerti e/o di aspetti metodologico-organizzativi di particolare interesse per la crescita professionale del gruppo educativo con risvolto specifico sulla crescita psicofisica dei bambini dell'Asilo nido oggetto del presente appalto.



Entro il 30 settembre di ogni anno l'OEA deve trasmettere al MEF, il piano della formazione del personale riferito al nuovo anno educativo, in linea con quanto sopra rappresentato.

ART. 21 - INDUMENTI DI LAVORO

L'OEA deve fornire a tutto il personale impiegato nelle attività richieste dal presente capitolato, indumenti, calzature e materiale, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare e utilizzare durante le ore di servizio.

Le divise devono essere personalizzate per taglia e forma, alla corporatura del singolo destinatario.

Su ogni divisa deve essere applicata un'etichetta termoadesiva riportante:

- logo aziendale dell'OEA;
- nome e cognome per esteso dell'operatore;
- profilo professionale dell'operatore.

TITOLO V

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

L'OEA è tenuto a preparare i pasti destinati agli utenti dell'Asilo nido esclusivamente presso la cucina presente nella struttura, che deve essere funzionante dal primo giorno di avvio del servizio oggetto del presente appalto.

Tutte le indicazioni relative ai pasti dei bambini, differenziate per fasce d'età (menù giornaliero, tabelle dietetiche e grammature, specifiche tecniche delle derrate, ecc) sono quelle in uso negli asili nido gestiti dal Comune di Roma, con specifico riferimento al Municipio IX.

L'OEA si impegna a preparare diete speciali, in aderenza con il menù giornaliero, per comprovate situazioni patologiche confortate da certificato medico, per esigenze etico-religiose, previa richiesta scritta dei genitori, ed infine diete leggere su semplice richiesta fatta al coordinatore/referente entro le ore 9,00 dello stesso giorno.



Resta inteso che è a carico dell'OEA, l'approvvigionamento delle derrate, la preparazione, il confezionamento, la somministrazione dei pasti ai bambini, il porzionamento e la spezzettatura delle preparazioni gastronomiche.

Si precisa che, diversamente dalle attrezzature di cucina, la stoviglieria per il consumo del pasto (es. piatti, bicchieri, posate e biberon), le tovagliette ed eventuali ulteriori contenitori (es. brocche per l'acqua) dovranno essere messe a disposizione dall'OEA, per tutta la durata del contratto.

L'OEA si impegna all'erogazione del servizio di ristorazione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto del D.P.R. n. 128/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini" e prevedere l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati dando priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici.

ART.23 - OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L'OEA entro un mese dall'inizio delle attività deve redigere e applicare, presso la cucina dell'Asilo nido e presso il luogo di consumo dei pasti, il piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CEE/UE n.852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari. L'OEA, a richiesta del MEF, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n.178/2002.

Inoltre, l'OEA, a richiesta del MEF, deve presentare il piano di formazione per il personale sull' HACCP con relativo registro/attestazione di frequenza.

ART.24 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

L'OEA nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio deve scrupolosamente rispettare tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igienici previsti dalle stesse e dalle specifiche tecniche in uso presso gli asili nido del Comune di Roma.



ART.25 - IGIENE DEL PERSONALE

Il personale addetto alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti, deve scrupolosamente osservare le "Buone Norme di Produzione" (G.M.P.) scaturenti dal manuale di Autocontrollo. Il personale in particolare non deve avere smalti e/o trattamenti estetici e ricostruttivi sulle unghie, né indossare anelli, braccialetti e orologi durante il servizio, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in somministrazione.

ART.26 - CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI DELLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE

L'OEA al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni o infezioni alimentari, deve prelevare almeno gr. 150 di ciascuna preparazione gastronomica e riporla singolarmente in sacchetti sterili sui quali deve essere indicato il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l'ora del prelievo.

I campioni così confezionati, devono essere conservati in frigorifero a temperatura di 0° per le 72 ore successive.

Detti campioni sono da ritenersi a disposizione del MEF ed aggiuntivi ad eventuali altri "pasto test" richiesti dalle norme sanitarie vigenti.

ART.27 - DIVIETO DI RICICLO

L'OEA deve garantire che non sarà effettuata qualsiasi forma di riciclo. Per riciclo si intende l'utilizzo, tal quale o trasformato in differenti preparazioni gastronomiche di eccedenze di produzione o di avanzzi.

TITOLO VI

PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE

ART.28 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'OEA effettuerà le pulizie giornaliere e periodiche dei locali, delle attrezzature, dei mobili, degli arredi, dei giocattoli ecc., nonché quelle da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (es. lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acque per allagamenti).

L'OEA si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro



dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico sanitario dell'ambiente;
- b) mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;
- c) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

ART.29 - SERVIZI DI PICCOLA LAVANDERIA

L'OEA dovrà provvedere al ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) della biancheria piana (lenzuolini, bavaglini, ecc) utilizzata presso l'Asilo nido. L'OEA non potrà fare alcuna eccezione circa lo stato di sporco della biancheria da lavare.

Il processo di lavaggio deve garantire l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia. I capi di biancheria per i quali non è stato possibile raggiungere tali risultati dovranno essere eliminati. I capi di biancheria che, ad esclusivo giudizio del MEF, risultassero non conformi dovranno essere immediatamente sostituiti con materiale avente le medesime caratteristiche.

ART.30 - PULIZIA DEGLI IMPIANTI, DELLE MACCHINE, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DI CUCINA

Al termine delle operazioni di preparazione dei pasti, le macchine, gli impianti, gli arredi e le attrezzature presenti presso la cucina devono essere accuratamente deterse e disinfettate.

Prima di procedere alle operazioni di pulizia di impianti ed attrezzature, gli interruttori del quadro generale dovranno essere disinseriti.

Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto di impiegare getti d'acqua diretti sui quadri elettrici.

Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite nel caso in cui sia ancora in corso la preparazione dei pasti.

ART. 31 - MODALITÀ DI PULIZIA DEI LOCALI DI CONSUMO DEI PASTI

Le operazioni di pulizia da eseguire presso i locali dove vengono consumati i pasti a titolo esemplificativo sono costituite dalle seguenti attività:

- sbarazzo e lavaggio dei tavoli;
- pulizia e disinfezione degli utensili impiegati per la somministrazione;
- pulizia degli arredi;



- capovolgimento delle sedie sui tavoli e scopatura e lavaggio dei pavimenti dei locali di consumo dei pasti, dei locali dispensa e degli spogliatoi;
- pulizia totale e disinfezione dei servizi igienici.

ART.32 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI

L'OEA deve garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti siano conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e le confezioni. Inoltre deve garantire che i prodotti siano impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici e che durante l'uso devono essere riposti su un carrello adibito appositamente a tale funzione.

I prodotti detergenti e sanificanti devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in apposito locale o in un armadio chiuso a chiave.

L'OEA, a partire dall'inizio del servizio, deve mettere a disposizione del MEF, oltre che del personale operante, le schede tecniche e tossicologiche di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione; per eventuali prodotti ad elevata tossicità devono essere altresì indicati i riferimenti del Centro Antiveleni di riferimento. I relativi documenti devono essere tenuti presso la cucina e, se richiesti, devono essere messi a disposizione del MEF o del personale da questo incaricato per l'esecuzione dei controlli di conformità.

ART.33 - RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dalla cucina e dai locali di consumo dei pasti, devono essere raccolti, a cura e spese dell'OEA, negli appositi sacchetti e convogliati presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. L'OEA ha l'obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata e comunque in conformità al D.Lgs n.4 del 16 Gennaio 2008 e D.M. 8 Aprile 2008.

TITOLO VII

NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART.34 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA



L'OEA deve attuare quanto previsto dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni, Legge 123 del 3 Agosto 2007).

L'OEA deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Si precisa che l'OEA deve effettuare la valutazione dei rischi (DVR) per l'Asilo nido di via Casilina entro la data di attivazione del servizio stesso eventualmente integrabile entro tre mesi dall'avvio del servizio, con le modalità previste dal D.lgs.81/2008.

L'OEA unitamente all'elenco del personale deve presentare i nominativi delle figure previste dal richiamato D.lgs.81/2008.

L'OEA deve inoltre ai sensi del D.lgs.81/2008, predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali in materia di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali dell'Asilo nido, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

TITOLO VIII

DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

ART.35 - DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ

L'OEA è tenuto a predisporre e/o a conservare presso la struttura tutta la documentazione richiesta dal presente capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli di conformità da parte del MEF e del Comune di Roma.

In particolare presso i locali dell'Asilo Nido l'OEA è tenuto, tra gli altri, a mantenere copia dei seguenti documenti:

- Progetto gestionale ed educativo (Capitolato Tecnico ed Offerta tecnica);
- Verbale di consegna;
- Elenco del personale, relativo curriculum e monte ore previsto, nonché relative mansioni anche con riferimento alle figure previste dal D.lgs.81/2008;
- Programma di turnazione del personale;
- Registro presenze del personale in servizio (posto all'ingresso);
- Piano della formazione per il personale;
- Registro presenze bambini e relative schede personali (posto all'ingresso);



- Certificazione UN EN ISO 9001 in corso di validità e relativo Manuale della Qualità tenuto costantemente aggiornato;
- Manuale di autocontrollo in conformità al Reg. CE 852/2004 ed evidenze dell'applicazione della tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n.178/2002;
- Documentazione e Piani previsti dal D.lgs. 81/2008 (DVR, Piano di emergenza, etc.);
- Schede Tecniche e di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti;
- Specifiche Tecniche relative al servizio di Ristorazione del Comune di Roma, Municipio IX, utilizzate per il presente appalto, elenco delle diete speciali eventualmente richieste e somministrate ai bambini;
- Registro delle manutenzioni;
- Verbali degli incontri/riunioni svolti presso l'asilo nido per le finalità descritte nel presente capitolato e nella convenzione con il Comune di Roma.

TITOLO IX

MONITORAGGIO DEL CONTRATTO

ART.36 - DISPOSIZIONI GENERALI

I controlli e le ispezioni effettuate dal MEF, dal Comune di Roma, dai Rappresentanti degli utenti e dall'OEA non sono sostitutivi dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo preposti riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente.

In particolare l'OEA è tenuto al monitoraggio del contratto così come riportato nel presente capitolato e con riferimento a quanto descritto agli articoli 9.3 e 10.1.3 precedenti.

Inoltre, il monitoraggio del servizio è, altresì, svolto dalle famiglie utenti attraverso i periodici incontri con il gruppo educativo, l'Assemblea dei genitori ed eventualmente la Commissione mensa (*Cfr. Art. 10.1.4*), nonché attraverso i questionari eventualmente somministrati dal Comune di Roma e/o dal MEF, al fine di rilevare la qualità percepita del servizio e quella attesa, la Customer satisfaction rilevata dall'OEA.

I controlli di conformità relativi al contratto effettuati dal MEF e/o dal Comune di Roma possono essere effettuati in qualsiasi momento senza alcun preavviso all'OEA, il quale deve garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei



controlli in questione. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con l'OEA o con persona da questi delegata anche attraverso la firma del Verbale di ispezione. Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente l'OEA o un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata e l'OEA non può in alcun modo inficiarne la validità.

L'OEA, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che hanno generato la carenza stessa.

ART.37 - MONITORAGGIO DA PARTE DEL MEF

Il MEF potrà espletare i controlli di conformità che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del presente Capitolato nonché a quelle ulteriori offerte in gara. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali e attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi. Tali attività potranno essere effettuate senza preavviso direttamente presso l'Asilo nido.

Resta inteso che nessun compenso spetta all'OEA per gli alimenti prelevati nei limiti previsti dalle vigenti normative.

ART.38 - MONITORAGGIO DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA

Il Comune di Roma si riserva di attivare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare la persistenza nel tempo dei requisiti stabiliti dal Disciplinare del Comune di Roma (approvato dalla Giunta del Comune di Roma con delibera n. 400 del 3 agosto 2007) che hanno dato luogo all'accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private ed in particolare di attivare controlli di qualità degli standard strutturali, organizzativi, gestionali ed educativi, con utilizzo anche delle schede, implementabili all'occorrenza di cui all'allegato n. 4 del predetto Disciplinare.

ART. 39 - CUSTOMER SATISFACTION

L'OEA predispone ed attua un sistema di monitoraggio e di misurazione, secondo quanto previsto al paragrafo 8.2.1 della norma ISO 9001 sulla soddisfazione degli utenti del servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del Servizio.



A tal fine l'OEA, in accordo con il MEF, deve predisporre un apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati. Dette rilevazioni devono essere effettuate almeno due volte per ciascun anno educativo e la prima deve essere effettuata non prima di sei mesi dall'attivazione del servizio. Tali rilevazioni devono essere strutturate per la misurazione della qualità percepita del servizio reso almeno in ordine ai seguenti livelli:

- a. Qualità della sicurezza (struttura interna ed esterna)
- b. Qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio)
- c. Qualità del servizio di ristorazione (alimenti, etc..)
- d. Qualità dell'ambiente interno (attrezzature ed attività progetto educativo)
- e. Qualità della partecipazione delle famiglie.

I risultati di dette rilevazioni devono essere condivisi con il MEF.

TITOLO X

BENI MOBILI E IMMOBILI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART.40 - UTILIZZO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI (VERBALE DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA)

Il MEF, a seguito della sottoscrizione del contratto e previa stesura del Verbale di Consegna della struttura, redatto in duplice copia, mette a disposizione dell'OEA in comodato gratuito, per l'intera durata del contratto, i locali costituenti la struttura dell'Asilo nido, dotati degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi necessari per l'effettuazione del servizio, nello stato e quantità in cui si trovano.

L'OEA potrà, a sua scelta e previa autorizzazione del MEF, utilizzare anche altre attrezzature, arredi, macchine e quant'altro a suo giudizio apparisse funzionale al corretto svolgimento del Servizio, assumendo la piena responsabilità dell'adeguatezza e sicurezza degli stessi rispetto al contesto di riferimento. Resta inteso che quanto ulteriormente messo a disposizione dall'OEA ed eventualmente da questi installato, resterà di sua proprietà e potrà essere ripreso a fine contratto.

L'articolazione degli spazi della struttura dell'Asilo nido, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato n.2 del Disciplinare del Comune di Roma per l'accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private (approvato dalla Giunta del Comune di Roma con delibera n. 400 del 3 agosto 2007), è riportata nella planimetria allegata al presente capitolato.



Il Verbale di Consegna, sottoscritto dal referente del MEF e dal legale rappresentante dell'OEA, farà parte integrante dei documenti contrattuali. Al Verbale sarà allegato analitico inventario descrittivo dello stato dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e di quant'altro presente e dato in uso all'OEA per l'espletamento del servizio.

L'OEA, si impegna a mantenere in buono stato le attrezzature, gli arredi, le macchine e quant'altro ad essa affidato con Verbale di consegna, assicurandone in ogni momento un utilizzo corretto. A partire dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di consegna, l'OEA assume tutti i rischi per danneggiamenti, perdite e/o sottrazioni dei beni consegnati, essendosi costituito custode degli stessi. A riguardo si precisa che il MEF è sollevato da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti; tali spese infatti saranno a carico totalmente dell'OEA. L'OEA è ritenuto responsabile per i danni arrecati alla struttura nel suo complesso, agli impianti, alle attrezzature alle macchine e a quant'altro affidatogli. In tal caso l'OEA dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto vi provvederà il MEF addebitando all'appaltatore il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

Si precisa che eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell'OEA qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il MEF di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale di servizio.

Alla scadenza del contratto l'OEA sarà tenuto a riconsegnare al MEF l'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito Verbale di riconsegna, redatto con le stesse modalità del Verbale di consegna. Sarà a carico dell'OEA il reintegro del materiale mancante consegnatogli dal MEF entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, il MEF avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al valore di mercato dei beni mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART.41 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

La struttura affidata dal MEF all'OEA deve essere da questa utilizzata esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dal presente Capitolato, salvo diversa autorizzazione. L'OEA si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la



destinazione d'uso dei locali ad esso affidati, né ad apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia, senza prima aver acquisito la preventiva autorizzazione scritta dal MEF, pena la risoluzione del contratto.

Si precisa che l'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico, allegato al verbale di consegna, rimangono di esclusiva proprietà del MEF e non sono pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'OEA.

ART.42 - MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'OEA

Restano a carico dell'OEA esclusivamente le manutenzioni ordinarie delle macchine (es. lavatrice, lavastoviglie, frigoriferi, macchine da cucina). Ogni intervento, pianificato in base a quanto previsto dai relativi libretti di manutenzione nonché attraverso controlli periodici e scaturenti da una preventiva verifica e da un controllo anche visivo dell'efficienza e funzionalità di quanto preso in consegna, deve essere annotato in apposito Registro di Manutenzione, corredato dal piano delle manutenzioni redatto dall'OEA preventivamente. Per ciascun intervento manutentivo effettuato e registrato in detto Registro delle manutenzioni dovrà essere presente tutta la necessaria documentazione tecnica (e la relativa fattura) attestante l'intervento effettuato.

Gli interventi manutentivi da effettuarsi a carico del MEF dovranno essere tempestivamente comunicati al MEF.

Restano, inoltre, a carico dell'OEA tutti gli interventi di ripristino dei beni consegnati e danneggiati dall'utenza o da terzi o comunque dovuti al cattivo uso degli stessi.

ART.43 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI COMPETENZA DEL MEF

Al fine di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato d'uso dell'esistente restano a carico del MEF le manutenzioni ordinarie e straordinarie relative all'asilo nido oggetto del presente appalto (cfr. art. 12), fatto salvo interventi dovuti a danneggiamenti o al cattivo uso di quanto affidato all'OEA con verbale di consegna e quanto previsto al precedente art. 42.

TITOLO XI

ASPETTI CONTRATTUALI

ART.44 - INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO



In ogni caso di interruzione e/o sospensione del servizio, l'OEA dovrà darne avviso al MEF con anticipo di almeno due giorni lavorativi, salvo motivate ed oggettive ragioni.

L'OEA deve rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i..

Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al MEF.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'OEA, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

In ogni caso l'OEA non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazioni.

ART.45 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell'OEA, il MEF, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti, inviando comunicazione scritta all'OEA.

Le penali che il MEF si riserva di applicare sono le seguenti:

lettera	Inadempienza	Importo penali in euro
a)	Ogni volta che venga negato l'accesso all'Asilo nido, per eseguire controlli e verifiche, agli incaricati del monitoraggio di cui al Titolo IX del presente capitolato	€ 1.500,00
b)	Mancato svolgimento della funzione di raccordo con i servizi per la prima infanzia	€ 1.000,00
c)	Mancato rispetto degli impegni relativi al personale impiegato, così come definito al Titolo IV art.15.	€ 2.000,00
d)	Per ogni unità di personale non in possesso dei titoli di studio, esperienze formative e professionali previste dal	€ 1.000,00



	contratto, così come definito al Titolo IV Art.18	
e)	Per ogni variazione di personale non eseguita nel rispetto degli impegni di cui all'Articolo 11 (lett.b2) e 17	€. 1.500,00
f)	Mancata attivazione dei corsi di formazione previsti per il personale	€. 1.000,00
g)	Per ogni mancata applicazione delle condizioni previste nel progetto educativo e gestionale	€. 3.000,00
h)	Per ogni mancato rispetto dell'organizzazione degli spazi prevista dal MEF nella Planimetria allegata al presente capitolato.	€. 3.000,00
i)	Mancata documentazione dell'attività svolte con i bambini	€. 500,00
l)	Per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle previste nel menù giornaliero (grammatura, qualità di derrata e tipologia di preparazione gastronomica)	€. 1.000,00
m)	Per carenze igieniche delle cucine, dei locali di consumo dei pasti, dei bagni e delle sezioni, nonché dei materiali didattici e degli arredi	€. 3.000,00
n)	Per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardante la conservazione delle derrate o quanto previsto dalle leggi in materia (<i>cd. pacchetto igiene</i>)	€. 3.000,00
o)	Mancato rispetto degli obblighi di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i.	€. 3.000,00
p)	Mancato svolgimento degli incontri/riunioni nei tempi previsti dal contratto	€. 500,00
Q)	Per ogni ulteriore inadempimento a quanto previsto nel contratto	€. 500,00

Si precisa che:

- Eventuali esecuzioni parziali o non rispondenti interamente alle prescrizioni del presente capitolato sono da intendersi come inadempimenti contrattuali per i quali si applicano le predette penali.
- Dalla seconda contestazione per la stessa violazione nell'anno educativo, la penalità prevista sarà raddoppiata.



- In tutti i casi in cui il Comune di Roma ai sensi del Disciplinare del Comune di Roma, approvato dalla Giunta del Comune di Roma con delibera n. 400 del 3 agosto 2007, dovesse applicare al MEF delle penali per inadempienze contrattuali dovute all'operato dell'OEA, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento al MEF degli importi richiesti dal Comune di Roma maggiorati del 20%, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART.46 - ALLEGATI

E' allegato al presente Capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale:

Allegato 1: Planimetria